

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 3892

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della pubblica istruzione**

(BERLINGUER)

di concerto col **Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica**

(CIAMPI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 MARZO 1999

—————

Valorizzazione della funzione del personale della scuola

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Con l'avvenuta emanazione del decreto legislativo 6 marzo 1998, n. 59, concernente la disciplina della qualifica dirigenziale dei capi d'istituto, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233, sul dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche, e con quella, ormai prossima, del regolamento sull'autonomia didattica, organizzativa ed amministrativa delle istituzioni scolastiche (il testo relativo è attualmente all'esame delle competenti Commissioni parlamentari) si sta via via componendo il quadro complessivo della normativa, delineato dall'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, per la realizzazione dell'autonomia scolastica. A completamento del quadro predetto vanno inoltre ricordati il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria e il provvedimento legislativo di riforma degli organi collegiali scolastici, in via di definizione presso la Commissione cultura della Camera dei deputati.

Volendo riassumere le linee di fondo che ispirano il quadro di cui si è detto, si può affermare che esse si caratterizzano, essenzialmente, per una riqualificazione e valorizzazione della funzione dei capi d'istituto, alla luce dei principi che si evincono dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; per la possibilità, per le scuole, di dispiegare appieno tutte le loro potenzialità di progettazione e di «autodeterminazione», per il migliore e più efficace perseguimento delle loro finalità istituzionali e per una risposta più adeguata ai bisogni di formazione; per una riorganizzazione interna delle istituzioni scolastiche fondata su un assetto di competenze e responsabilità meglio definite e precisate; per una decisa svolta verso il decen-

tramento e la semplificazione delle procedure e delle attività amministrative.

Il presente disegno di legge intende inserirsi in tale processo riformatore, costituendone un elemento costitutivo fondamentale, nella consapevolezza che il fattore umano assolve ad una funzione insostituibile in qualsiasi contesto innovativo e decisiva per i suoi stessi esiti finali. E ciò vale soprattutto, e innanzitutto, per la scuola, la cui azione educativa, in definitiva, ruota tutta intorno al rapporto docenti-alunni e al complesso di compiti e funzioni a questo strettamente legati o comunque complementari, vedendo quotidianamente dispiegarsi l'impegno e l'apporto professionale del personale scolastico. Il successo del processo riformatore in atto si realizza, quindi, nella misura in cui sono riconosciuti e valorizzati, anche in termini economici, quest'impegno e le funzioni di cui il personale scolastico è espressione.

Il disegno di legge che si propone intende per l'appunto soddisfare la predetta esigenza, che deve trovare concreta ed effettiva possibilità di realizzazione tanto più ora che si va definendo il quadro ordinamentale complessivo di riferimento dell'autonomia scolastica.

Il provvedimento si compone di un solo articolo. Esso reca, nel quadro degli interventi volti a valorizzare la funzione e l'impegno professionale del personale scolastico per la piena attuazione dell'autonomia scolastica, nonchè all'individuazione di nuove funzioni e figure professionali del personale docente, un'autorizzazione di spesa di lire 800 miliardi per l'anno 1999, 900 miliardi per l'anno 2000 e 1000 miliardi a decorrere dall'anno 2001. Le predette disponibilità sono destinate all'incremento di quelle per il trattamento economico accessorio, con le

modalità che saranno stabilite in sede di contrattazione collettiva. Il provvedimento corrisponde alle previsioni in proposito contenute nelle note illustrative degli accantonamenti preordinati nella tabella A (voce Ministero pubblica istruzione) allegata alla legge finanziaria 1999. Al relativo onere si fa fronte mediante parziale utilizzo dell'accantonamento relativo al Ministero della

pubblica istruzione, di cui alla tabella A allegata alla legge 23 dicembre 1998, n. 449.

Non si è ritenuto necessario predisporre la relazione tecnica, in quanto gli importi indicati nel disegno di legge costituiscono il limite massimo di spesa, i cui criteri di erogazione dovranno essere definiti, come già detto, in sede di contrattazione collettiva.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Nel quadro degli interventi volti a valorizzare la funzione e l'impegno professionale del personale della scuola per la piena attuazione dell'autonomia scolastica, nonché all'individuazione ai sensi dell'articolo 21, comma 16, della legge 15 marzo 1997, n. 59, di nuove funzioni e figure professionali del personale docente, è autorizzata la spesa di lire 800 miliardi per l'anno 1999, 900 miliardi per l'anno 2000 e 1.000 miliardi a decorrere dall'anno 2001.

2. Le disponibilità di cui al comma 1 sono destinate all'incremento di quelle per il trattamento economico accessorio, con le modalità stabilite in sede di contrattazione collettiva.

3. Le disponibilità eventualmente non utilizzate nell'anno di riferimento sono utilizzate nell'esercizio successivo.

4. All'onere derivante dalla presente legge, pari a lire 800 miliardi per l'anno 1999, 900 miliardi per l'anno 2000 e 1.000 miliardi a decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione.

5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.